



## COMUNICATO N. 149/DIV – 20 DICEMBRE 2021

149/361

### CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

#### GARE DEL 19 DICEMBRE 2021

Si riportano i risultati delle gare disputate il 19 Dicembre 2021

#### 19^ Giornata Andata

##### GIRONE B

ANCONA MATELICA	VIS PESARO	3-1
CESENA	SIENA	1-0
FERMANA	VIRTUS ENTELLA	1-1
GROSSETO	OLBIA	0-1
GUBBIO	AQUILA MONTEVARCHI	1-0
IMOLESE	PESCARA	0-1
PONTEDERA	MODENA	1-2
REGGIANA	TERAMO	5-0
VITERBESE	CARRARESE	0-0
PISTOIESE	LUCCHESI	0-0

##### GIRONE C

ACR MESSINA	CATANIA	2-2
AVELLINO	FOGGIA	2-2
CATANZARO	VIBONESE	1-1
FIDELIS ANDRIA	MONOPOLI	1-2
LATINA	MONTEROSI TUSCIA	3-3
PAGANESE	TURRIS	1-1
PALERMO	BARI	0-0
POTENZA	CAMPOBASSO	0-1
TARANTO	PICERNO	2-0
VIRTUS FRANCAVILLA	JUVE STABIA	3-0

## **DECISIONI GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 20 Dicembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### **GARE DEL 19 DICEMBRE 2021**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **GARA REGGIANA / TERAMO DEL 19.12.2021**

Questo Giudice Sportivo,

letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara Reggiana/Teramo allorché i calciatori del Teramo si sono recati sotto la Tribuna Nord occupata dai loro tifosi, osserva quanto segue.

La fattispecie normativa evocata nella relazione in oggetto, ovvero le disposizioni di cui all'art. 25, commi 9 e 10, CGS e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine:

1. alla specificazione ancora più puntuale delle frasi e dei comportamenti dei tifosi nell'occasione;
2. alla conseguente reazione dei Calciatori del Teramo;
3. alla specifica individuazione di essi;
4. alla presenza di dirigenti del Teramo sotto la curva in parola e in particolare del Delegato ai rapporti con la Tifoseria;
5. al complessivo comportamento tenuto dallo SLO nell'occasione ed alla sua eventuale interlocuzione con i Tifosi e/o con altri Soggetti istituzionali;
6. ad ogni altra circostanza utile ai fini del decidere.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

- € 1500 AVELLINO** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, nel primo tempo - minuti 9°, 10°, 29° e nel secondo tempo - minuti 7°, 35°, fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio dietro la porta, di fronte alla curva) petardi di notevole potenza.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).
- € 1500 PAGANESE** pe per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, durante la gara, fatto esplodere otto petardi nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

**€ 1500 TARANTO**

1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne, ai minuti 12°, 19° ed al 39° circa del primo tempo, fatto esplodere tre petardi nel settore occupato dagli stessi;
2. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 15° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
3. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 25°circa minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

**€ 1000 TURRIS** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne fatto esplodere undici petardi nel settore occupato dagli stessi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

**€ 500 CATANZARO** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne, al 14°circa minuto del primo tempo, lanciato dal settore occupato dagli stessi all'interno del recinto di gioco un fumogeno nell'area circostante il rettangolo di gioco, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).

**€ 500 FOGGIA** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio tra il campo per destinazione e la recinzione del terreno di gioco), all'11°minuto circa del primo tempo, un petardo di notevole potenza.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).

**€ 500 LUCCHESI** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'averne danneggiato due cassette di scarico dei wc dei bagni del settore occupato dagli stessi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.- obbligo di risarcimento se richiesto).

**€ 500 MONOPOLI** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne, al 7°minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo di elevata intensità nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

**€ 500 TERAMO** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino ubicato nel settore occupato dagli stessi, bruciandolo in più punti.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

## **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 30 DICEMBRE 2021 E € 500 DI AMMENDA**

FACCI MAURO (VITERBESE)  
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina, usciva intenzionalmente dall'area tecnica e protestava reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, supplemento referto arbitrale).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

STEFANI DAVID (GROSSETO)  
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall'area tecnica, e protestava nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo loro frasi non rispettose.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a.).

FONTANA GAETANO (IMOLESE)  
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, in quanto gli rivolgeva una frase irrispettosa.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (1 INFR)**

MALOTTI ROBERTO (AQUILA MONTEVARCHI)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

AMATUCCI FRANCESCO (AQUILA MONTEVARCHI)  
per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel tentativo di recuperare il pallone, colpiva un avversario con i tacchetti all'altezza del polpaccio.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale).

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TERRANOVA EMANUELE (BARI)  
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (CATANZARO)  
BUBAS SERGIO NICOLAS (FIDELIS ANDRIA)  
ACQUADRO ALBERTO (SIENA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ARRIGONI MAROCCO DANIELE (TERAMO)  
per aver pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava nel corridoio antistante il tunnel d'ingresso al campo.  
Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BOVE DAVIDE (AVELLINO)  
FORTE FRANCESCO (AVELLINO)  
ROTA ARENSI (CARRARESE)  
BIONDI KEVIN (CATANIA)  
FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)  
BAKAYOKO ABOUBAKAR (PONTEDERA)  
CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)  
FRATINI EMILIANO (GROSSETO)  
BULEVARDI DANILO (GUBBIO)  
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)  
FAZZI NICOLO' (ACR MESSINA)  
CHIERICO LUCA (OLBIA)  
ROMANO ANTONIO (PISTOIESE)  
RICCI MANUEL (POTENZA)  
SEPE ANTONIO (POTENZA)  
SACCANI MATTEO (VIS PESARO)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

D'AMBROSIO DARIO

(VITERBESE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SILVESTRI LUIGI  
TERRANOVA PIETRO  
FRATTALI PIERLUIGI  
GARATTONI ALESSANDRO  
ROCCA MICHELE  
ARDIZZONE FRANCESCO  
POMPETTI MARCO  
GRAZIANO GIOVANNI  
ROSSONI STEFANO GIOVANNI  
CASOLI GIACOMO  
DI NOIA GIOVANNI  
PIERNO ROBERTO  
PONSÌ FABIO  
POLIDORI ALESSANDRO  
SCANAGATTA EDOARDO  
BANI CRISTIANO  
MILESI LUCA  
BELLOCQ FRANCO  
POLIDORI MATTIA  
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO

(AVELLINO)  
(PICERNO)  
(BARI)  
(FOGGIA)  
(FOGGIA)  
(CESENA)  
(PESCARA)  
(FERMANA)  
(FERMANA)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(MODENA)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(PAGANESE)  
(SIENA)  
(SIENA)  
(TARANTO)  
(VIBONESE)  
(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

SBARDELLA LUCA  
DALL'OGGIO JACOPO  
GIGLI NICOLO'  
MUNGO DOMENICO  
COPPOLA MARIO

(CAMPOBASSO)  
(PALERMO)  
(POTENZA)  
(TERAMO)  
(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

GASPERI MATTEO  
KALAJ SERGIO  
MILANI LORENZO  
ADAMO EMANUELE PIO  
ZAMPA ENTRICO  
TASCONE SIMONE

(ANCONA MATELICA)  
(CARRARESE)  
(PONTEDERA)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(POTENZA)  
(TURRIS)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

WELBECK MASEKO NANA ADDO  
ILLANES MINUCCI JULIAN  
ANGELI MATTEO  
FEDATO FRANCESCO  
CARILLO LUIGI  
SBAMPATO EDOARDO  
CIGARINI LUCA

(CATANZARO)  
(PESCARA)  
(IMOLESE)  
(LUCCHESI)  
(ACR MESSINA)  
(PAGANESE)  
(REGGIANA)

BASSO GIANMARCO  
PAOLUCCI ANDREA

(VIBONESE)  
(VIRTUS ENTELLA)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

MORETTI FEDERICO  
MIGNANELLI DANIELE  
RUSSOTTO ANDREA  
CARLINI MASSIMILIANO  
MENNA DAMIANO  
DIAMBO AMADOU  
VEROLI DAVIDE  
TOSCANO MARCO  
TULISSI TIZIANO  
ARENA ALESSANDRO  
TESSIORE ANDREA  
LEWANDOWSKI MICHAL  
LANGELLA CHRISTIAN  
BUONO DAVIDE  
GUADAGNI GIUSEPPE  
SILIPO ANDREA  
CHIORRA NICCOLO'  
SENESI YURI  
IULIANO ONGILIO ALVARO

(ANCONA MATELICA)  
(AVELLINO)  
(CATANIA)  
(CATANZARO)  
(CAMPOBASSO)  
(PESCARA)  
(PESCARA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(GUBBIO)  
(LATINA)  
(ACR MESSINA)  
(MONOPOLI)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(PAGANESE)  
(PALERMO)  
(TARANTO)  
(VIBONESE)  
(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DI PASQUALE DAVIDE  
MARINO ANTONIO  
TUNJOV GEORGI  
DE SANTIS SIMONE  
PERSIA ANGELO  
BENEDETTI LEONARDO  
CARISSONI LORENZO  
PALESI LUCA  
RAGATZU DANIELE  
RENAULT CHRISTOPHE PHIL  
BAIOCCO PAOLO  
BUTTARO ALESSIO

(FOGGIA)  
(CARRARESE)  
(CARRARESE)  
(CATANZARO)  
(CAMPOBASSO)  
(IMOLESE)  
(LATINA)  
(OLBIA)  
(OLBIA)  
(OLBIA)  
(PAGANESE)  
(PALERMO)

ROSAFIO MARCO  
VERSIENTI LEANDRO  
PINTO PIERLUIGI  
NGOM MAMADOU BARA  
CANNAVO KEVIN  
CAPANNI DIAS LUAN DAVID  
MARENCO FILIPPO

(REGGIANA)  
(TARANTO)  
(TERAMO)  
(VIBONESE)  
(VIS PESARO)  
(VITERBESE)  
(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MATERA ANTONIO

(AVELLINO)

ESPOSITO EMMANUELE  
MAZZOTTA ANTONIO  
BRAMANTE SIMONE  
DOUMBIA ABDOU  
LA FORGIA LUIGI  
MARGINEAN IULIUS ANDREI  
FLORIANO ROBERTO  
MEZZONI FRANCESCO  
ZENUNI FEDERICO  
KYEREMATENG NIGEL BRIAN  
COPPOLARO MAURO  
RUBIN MATTEO

(PICERNO)  
(BARI)  
(CARRARESE)  
(CARRARESE)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(ACR MESSINA)  
(PALERMO)  
(PISTOIESE)  
(POTENZA)  
(TERAMO)  
(VIRTUS ENTELLA)  
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 20 Dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli